



Ai Dirigenti Scolastici

AL Personale docente a tempo determinato

LORO SEDI

A PROPOSITO DI "MESSA A DISPOSIZIONE" SUI POSTI DEL SOSTEGNO....

Proviamo a fare un po' di chiarezza

In riferimento alla nota emanata dal MIUR in data 18 settembre u.s. - Prot. 9416 - e successiva nota Prot. 9594 del 20 settembre u.s. la CISL SCUOLA ha espresso al MIUR significative perplessità e disaccordo sia sulla legittimità giuridica che relativamente alle modalità ed ai tempi di introduzione di tale modalità di chiamata per la copertura di posti di sostegno.

Pur riconoscendo l'importanza di assicurare un adeguato supporto agli alunni portatori di handicap, rileviamo che questo provvedimento, emanato ad anno scolastico avviato, non è coerente con le indicazioni **dell'art. 6 comma 2 del regolamento sulle supplenze DM 131/2007** e interviene a modificare procedure consolidate da anni e recentemente confermate con la nota prot. 1878 del 30 agosto u.s..

Anche se sono fatte salve le supplenze già conferite (ma nel caso della Provincia di Perugia, le supplenze d'istituto al 12 di ottobre risultano ancora essere "fino all'avente diritto", quindi non definitive) non si può escludere che la nota anziché prevenire, crei invece nuovo contenzioso.

Nella prima nota (quella del 18 settembre 2013) non sono state definite tra l'altro, nel rispetto di una doverosa esigenza di trasparenza e chiarezza, le modalità e i criteri per la presentazione delle domande, per la documentazione dei titoli posseduti, e per la valutazione degli stessi in analogia alle disposizioni vigenti per la costituzione delle graduatorie di istituto. Non viene precisato, inoltre, il vincolo, operante in via generale per le domande di supplenza, che impone di presentarle, a pena di decadenza dalla graduatoria, in una sola provincia.

A fronte delle numerose incertezze e perplessità sollevate abbiamo quindi richiesto all'amministrazione un intervento urgente al riguardo, tanto che in data 20 settembre, il MIUR emana la successiva nota n° 9594 volta a raccogliere le richieste di regolamentare questa procedura non prevista dalla consueta prassi.

Nella ulteriore nota si danno indicazioni alle scuole per la predisposizione di elenchi graduati dei soggetti che, forniti del previsto titolo idoneo all'insegnamento del sostegno e che non sono inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di alcuna provincia, si sono messi a disposizione.

Trattandosi di procedura impegnativa che prevede un complesso accertamento e valutazione dei titoli presentati, viene ribadito che fino alla pubblicazione di detti elenchi, le supplenze su posti di sostegno si conferiscono in base alla circolare sulle supplenze prot. n. 1878 del 30 agosto 2013 e **hanno carattere definitivo**, con l'eccezione prevista per

alcune provincie come quella di Perugia in cui le supplenze in attesa della tempistica dettata dall'USR sono ancora *"fino all'avente diritto"*.

Malgrado le precisazioni da parte del MIUR si sono aperti ulteriori quesiti ed incertezze relativamente alle procedure ed alla praticabilità di tali indicazioni.

A Livello locale abbiamo chiesto all'USR dell'Umbria di intervenire con una nota chiarificatrice che potesse fornire un'uniformità di comportamento utile per tutte le scuole. L'USR Umbria non ha acconsentito all'emanazione di una nota che andasse a chiarire ulteriormente una disposizione del MIUR, affidando ai Dirigenti Scolastici la responsabilità di individuare modalità e tempi di applicazione della nota stessa che ricordiamo essere stata emanata per rispondere a quesiti - *"Pervengono a questo Ufficio quesiti sulla possibilità di prendere in considerazione eventuali domande di messa a disposizione di aspiranti, forniti del previsto titolo di specializzazione e di titolo idoneo all'insegnamento"* e risulta essere un **invito di carattere ordinatorio** (Il **termine ordinatorio** viene così detto se alla sua inosservanza, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli. La funzione di questo termine è semplicemente quella di 'ordinare' un'attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti; perciò, il non rispetto del termine non comporta il verificarsi di decadenze e l'applicazione di sanzioni) e non perentorio tanto che nella nota stessa si ***"invitano i dirigenti scolastici a tenere in debita considerazione tale priorità nel conferimento delle supplenze ai docenti muniti del prescritto titolo ma non inclusi nelle graduatorie di circolo o di istituto di alcuna provincia"***

A questo punto sono possibili diverse linee interpretative rispetto alla gestione di tale **"invito"** da parte del MIUR.

Senza voler ledere in alcun modo l'autonomia decisionale dei Dirigenti Scolastici e senza alcuna pretesa di procedere ad una interpretazione autentica del pensiero del MIUR, ma con il solo scopo di fornire una possibile chiave interpretativa e con l'esclusivo intento di individuare percorsi di garanzia per tutti i soggetti interessati, forniamo alcune indicazioni procedurali:

- 1) Le domande di *"Messa a Disposizione"* possono essere raccolte dalle scuole fino ad un termine ultimo che viene stabilito da ogni Dirigente Scolastico. Il termine di presentazione delle domande dovrà essere pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica.
- 2) Le domande pervenute entro la data stabilita dall'istituzione scolastica verranno prese in considerazione (solo se contententi tutti i dati richiesti) e valutate dando *"precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto"*.
- 3) Le domande valutate saranno oggetto di una graduatoria utile per l'attribuzione dei posti disponibili di sostegno (**posti disponibili sino a quella data**) non ancora assegnati a docenti specializzati presenti nelle graduatorie d'Istituto e/o assegnati, in attesa della prevista tempistica, fino all'*"avente diritto"*.
- 4) In prima istanza la graduatoria dovrà avere carattere provvisorio, dovrà essere pubblicata all'albo della scuola e, trascorsi i 5 giorni per eventuali reclami, potrà essere pubblicata in forma definitiva. **Tale graduatoria sarà utile esclusivamente per i posti disponibili alla data di presentazione delle domande di "messa a disposizione"**.
- 5) Così come recita la nota, *"trattandosi di procedura impegnativa che prevede un*

complesso accertamento e valutazione dei titoli presentati", nelle more della piena esigibilità delle graduatorie della "messa a disposizione " le scuole potranno procedere all'assegnazione dei posti secondo le modalità consuete (*art. 6 comma 2 del regolamento sulle supplenze DM 131/2007 e nota prot. 1878 del 30 agosto u.s.*), in attesa della tempistica definitiva con contratti "fino all'avente diritto", con la tempistica definitiva con contratti "fino al 30 giugno".

6) Eventuali domande sopraggiunte successivamente al termine ultimo di presentazione determinato dal Dirigente Scolastico, potranno essere prese in considerazione e/o valutate per l'assegnazione di eventuali ulteriori posti di sostegno che dovessero sopraggiungere nel corso dell'anno scolastico.

Nell'augurare buon lavoro, si porgono cordiali saluti

Perugia, 7 ottobre 2013

Il Segretario Generale
(Ivana BARBACCI)